

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2190 DEL 25/11/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE A TRE MEDICI CHIRURGHI SPECIALIZZATI IN PEDIATRIA. BANDO N. 77/2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2436/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- è nota la grave carenza in tutto il Servizio sanitario regionale del Veneto di dirigenti medici specialisti a soddisfazione dell'ordinario fabbisogno di personale medico dipendente;
- per quanto riguarda la situazione dell'organico dei dirigenti medici a tempo indeterminato nella disciplina di pediatria, si evidenzia che non è stato possibile reclutare un numero sufficiente di pediatri dipendenti a garanzia della soddisfazione del fabbisogno dell'Azienda né attraverso l'espletamento di quattro successivi concorsi pubblici né mediante l'utilizzo di graduatorie a eventuale disposizione di altre Aziende del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- nel corso del 2021 è stato inoltre espletato per tramite dell'Azienda Zero un avviso per il reperimento di medici pediatri a tempo determinato che ha consentito l'acquisizione di due nuovi medici, successivamente assunti a tempo indeterminato all'esito del concorso espletato alla fine del medesimo anno;
- l'Azienda ha inoltre svolto in proprio nel corso dell'anno 2021 un altro avviso per il reperimento di medici pediatri dipendenti a tempo determinato (bando n. 12/2022) il cui esito è andato deserto per assenza di candidature; con deliberazione n. 1862 del 7 ottobre 2022 è stata pertanto indetta una nuova selezione di avviso pubblico;
- ciò nonostante, risultano tuttora vacanti presso l'unità operativa complessa del Presidio ospedaliero di Bassano tre posti per i quali è stata programmata ai sensi delle vigenti disposizioni della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 l'acquisizione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato; trattasi dei seguenti posti:
 - turn over* di C. P. – matricola n. 4339 – cessato il 9 agosto 2017, inserito nella programmazione del terzo trimestre 2017 e rinnovato nella programmazione del terzo trimestre 2021, riscontrata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 354238 del 9 agosto 2021;
 - turn over* di MP. B. – matricola n. 5692 – cessato il 20 giugno 2020, inserito nella programmazione del secondo trimestre 2020, riscontrata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 190052 del 13 maggio 2020;
 - turn over* di G. P. – matricola n. 2857 – cessato il 14 novembre 2020, inserito nella programmazione del quarto trimestre 2020, riscontrata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 483734 del 12 novembre 2020;
- a fronte del persistente fabbisogno di medici pediatri e dell'impossibilità di provvedervi mediante assunzione di personale dipendente, con deliberazione n. 1721 del 16 settembre 2022 sono state indette le procedure selettive per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale in favore di medici chirurghi specialisti in pediatria, ovvero in possesso di specializzazione equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998, al fine di garantire la continuità dell'assistenza medica sulle ventiquattro ore;
- il relativo bando (n. 77/2022) con procedura di presentazione delle candidature aperta fino al 31 dicembre 2022, ha previsto l'istituzione di una lista aperta per la selezione di medici pediatri libero professionisti e che, in relazione alle candidature che pervengono e alle necessità dell'Azienda saranno formulate da parte dell'Amministrazione, distinte e periodiche selezioni al fine di formare elenchi di merito dei candidati iscritti;
- nell'ambito della suddetta procedura selettiva sono pervenute le seguenti candidature:

in data 24 ottobre 2022, da parte del dr. Giovanni Mario MENEGHETTI, medico libero professionista specialista in pediatria;

in data 31 ottobre 2022, da parte della dr.ssa Alessia BASSO, medico libero professionista specialista in pediatria;

in data 1 novembre 2022, da parte della dr.ssa Simonetta GIAQUINTA, medico libero professionista specialista in pediatria;

- con note n. 95524 di prot. del 2 novembre 2022 e 98709 di prot. dell'11 novembre 2022 l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha trasmesso alla commissione esaminatrice le tre candidature pervenute;
- con due verbali di riunione datati rispettivamente 3 novembre 2022 e 14 novembre 2022, entrambi conservati agli atti della procedura selettiva, la commissione di valutazione, viste l'esperienza e la formazione professionale attestata dai tre concorrenti, ne ha dichiarato l'idoneità ai fini del conferimento dell'incarico del quale trattasi.

Considerato che:

- l'art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018 n. 48 ha previsto la possibilità per le Aziende di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per lo svolgimento delle ordinarie funzioni istituzionali;
- in relazione all'impossibilità di procedere all'assunzione di medici dipendenti la lettera J della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 recante "*Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR*" ha disposto che, stante l'obiettivo di ridurre i tempi di acquisizione delle risorse umane, le aziende sono autorizzate a disporre autonomamente per ragioni di carattere eccezionale connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, il conferimento di incarichi libero professionali o l'instaurazione di altri rapporti di lavoro autonomo riconducibili all'articolo 7, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche senza necessità di preventiva autorizzazione regionale;
- con la programmazione relativa al quarto trimestre 2022, inoltrata dall'Azienda all'Area Sanità e Sociale con nota n. 90486 di prot. del 14 ottobre 2022, è stata pertanto inserita l'acquisizione di sei specialisti pediatri libero professionisti a supporto delle unità operative complesse di pediatria dell'Azienda;
- vanno infine richiamati gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti.

Precisato che il bando dell'avviso della selezione prevede per gli incarichi libero professionali dei quali trattasi le seguenti caratteristiche:

- durata di un anno dalla decorrenza indicata nel contratto di collaborazione; l'incarico potrà cessare anticipatamente in caso di immissione in servizio di personale dipendente che possa garantire il fabbisogno necessario alla continuità dell'assistenza medica nella disciplina di interesse;
- ferma restando l'autonomia nell'esecuzione degli incarichi, i professionisti dovranno assicurare la presenza necessaria a garantire la continuità dell'unità operativa complessa di pediatria nel Presidio ospedaliero di Bassano e nell'Ospedale di Asiago; il Direttore sanitario ha indicato il fabbisogno complessivo di presenza ritenuto indispensabile alla continuità dell'assistenza medica, individuato – anche in concorso tra più professionisti – in:

dieci accessi mensili di attività professionale di dodici ore ciascuno presso l'ospedale di Bassano;

dieci accessi mensili di attività professionale di ventiquattro ore ciascuno presso l'ospedale di Asiago (trattasi di attività di dodici ore di presenza attiva continuativa da parte del professionista e di successive dodici ore di disponibilità a rendere ulteriore attività professionale su chiamata in caso di bisogno);

- il compenso previsto, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate è di euro 60,00 orari per l'attività prestata all'ospedale di Bassano e di euro 900,00 per ciascuna giornata di attività prestata all'ospedale di Asiago (comprensivi dell'eventuale resa oraria aggiuntiva al bisogno);
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso i quali si è svolta la collaborazione;
- il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie attività di sorveglianza sanitaria (anche con riguardo al rischio clinico) e alle conseguenti coperture assicurative, sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;
- l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né realizza l'attribuzione di incarico di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Precisato altresì che:

- il conferimento degli incarichi di collaborazione dei quali trattasi è congruente con le previsioni del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022 e con gli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla D.G.R.V. n. 417 del 12 aprile 2022;
- per quanto riguarda la spesa prevista per gli incarichi in parola, si precisa che sulla base della spesa media mensile complessiva effettivamente sostenuta per gli incarichi a medici pediatri libero professionisti nel 2021, si ritiene prudente vincolare un impegno di euro 50.000,00 per ciascun medico, salvo successivo adeguamento;
- l'impegno grava sui conti del bilancio economico dell'Azienda destinati alla spesa per le collaborazioni libero professionali di natura sanitaria.; per la parte di competenza dell'esercizio in corso si tiene conto di un solo incarico da stipulare nel mese di dicembre 2022, dal momento che il medesimo professionista ha già in corso una precedente collaborazione con scadenza il 2 dicembre 2022 (conferito con precedente deliberazione n. 1785 del 22 ottobre 2021).

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022;

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022.

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti indicati nella motivazione con riferimento all'attribuzione di tre incarichi di collaborazione libero professionale in favore del dr. Giovanni Mario MENEGHETTI, della dr.ssa Alessia BASSO e della dr.ssa Simonetta GIAQUINTA quali medici chirurghi specialisti in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'esito della selezione effettuata dalla commissione esaminatrice in data 3 novembre 2022 e 14 novembre 2022 sulle domande di partecipazione pervenute rispettivamente il 24 ottobre 2022, il 31 ottobre 2022 e l'1 novembre 2022 nell'ambito dell'avviso per il conferimento di incarichi libero professionali al fine di assicurare le esigenze di servizio delle unità operative di pediatria di cui al bando n. 772022 da parte del dr. Giovanni Mario MENEGHETTI, della dr.ssa Alessia BASSO e della dr.ssa Simonetta GIAQUINTA;
2. di pubblicare l'esito della selezione nell'apposita sezione del sito internet dell'Azienda;
3. di conferire al dr. Giovanni Mario MENEGHETTI, alla dr.ssa Alessia BASSO e alla dr.ssa Simonetta GIAQUINTA, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'incarico di collaborazione di natura libero professionale della durata di dodici mesi dalla decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione, in qualità di medico chirurgo in possesso di specializzazione in pediatria, a supporto della continuità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nella disciplina di interesse presso le unità operative di pediatria dell'Azienda;
4. di precisare che, ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, ciascun professionista concorderà mensilmente con il Direttore o il Responsabile dell'unità operativa interessata la propria disponibilità di presenza, ritenuto indispensabile alla continuità dell'assistenza medica, individuato – anche in concorso tra più professionisti – in:
dieci accessi mensili di attività professionale di dodici ore ciascuno presso l'ospedale di Bassano;
5. dieci accessi mensili di attività professionale di ventiquattro ore ciascuno presso l'ospedale di Asiago (trattasi di attività di dodici ore di presenza attiva continuativa da parte del professionista e di successive dodici ore di disponibilità a rendere ulteriore attività professionale su chiamata in caso di bisogno);
6. di precisare che il compenso previsto, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, è di euro 60,00 orari per l'attività prestata all'ospedale di Bassano e di euro 900,00 per ciascuna giornata di attività prestata all'ospedale di Asiago (comprensivi dell'eventuale resa oraria aggiuntiva al bisogno);

7. di precisare inoltre che il rischio dell'attività grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie attività di sorveglianza sanitaria (anche con riguardo al rischio clinico) e alle conseguenti coperture assicurative, sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;
8. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la stipula del relativo contratto individuale di collaborazione del professionista secondo lo schema allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, nonché a curare i successivi obblighi di pubblicazione e trasparenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
10. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 50.000,00 annui per ciascun professionista – salvo successivo eventuale adeguamento - ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2022 (periodo dicembre)	conti diversi	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	voci diverse del costo del personale	4.200,00
2023	conti diversi	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	voci diverse del costo del personale	145.800,00

12. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

Per la realizzazione degli obiettivi dell'incarico, il professionista concorda mensilmente con il Direttore / Responsabile dell'Unità operativa presso la quale svolgerà la collaborazione l'impegno di presenza necessario a garantire le relative attività; ferma l'autonomia del professionista nell'espletamento dell'incarico, l'impegno di presenza mensilmente concordato non potrà eccedere – tenuto conto della contestuale presenza anche di altri professionisti - il fabbisogno di presenza ritenuto indispensabile alla continuità dell'assistenza medica, individuato (complessivamente, per la somma delle disponibilità di tutti i professionisti incaricati) in:

- dieci accessi mensili di attività professionale di dodici ore ciascuno presso l'ospedale di Bassano;
- dieci accessi mensili di attività professionale di ventiquattro ore ciascuno presso l'ospedale di Asiago (trattasi di attività di dodici ore di presenza attiva continuativa da parte del professionista e di successive dodici ore di disponibilità a rendere ulteriore attività professionale su chiamata in caso di bisogno);

2) COMPENSO

Il compenso previsto è di euro 60,00 orari per l'attività prestata all'ospedale di Bassano e di euro 900,00 per ciascuna giornata di attività prestata all'ospedale di Asiago (comprensivi dell'eventuale resa oraria aggiuntiva al bisogno).

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore o Responsabile dell'Unità operativa unitamente al visto di approvazione del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso il quale si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) AUTONOMA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;

- b) cause di forza maggiore;

- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore f.f.
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(dott. Cristiano Galizian)